

## Statuto Eurovision Club Switzerland (traduzione)

Giuridicamente vincolante: Versione tedesca, approvato all'assemblea generale del 13.10.2023

### Art.1: Nome e sede

1. Con il nome **Eurovision Club Switzerland – Member of OGAE International** (in seguito: Eurovision Club Switzerland) è costituita, con sede a Berna, un'associazione nel senso dell'articolo Art. 60 ff ZGB (Schweizerisches Zivilgesetzbuch/Codice civile svizzero).
2. La sede legale dell'associazione è presso il domicilio o la residenza della persona che ha la funzione del/della presidente in carica.

### Art. 2: Scopo

1. Scopo dell'Eurovision Club Switzerland:
  - promuovere il contatto tra gli sostenitori e fan dell'Eurovision Song Contest (ESC);
  - rafforzare il networking e lo scambio di idee tra i membri/soci tramite degli eventi;
  - assicurare la diffusione delle informazioni (cartacee e/o digitali) dell'associazione;
  - l'organizzazione di eventi per i membri e il pubblico in generale interessato;
  - fungere da collegamento all'organizzazione internazionale dei fan (OGAE International), ad esempio per l'accesso alle opzioni di acquisto per i pacchetti dei fan (biglietti);
  - partecipazione alle attività di OGAE International.
2. L'associazione ha finalità esclusivamente e direttamente culturali e ricreative legati alla manifestazione canora dell'ESC. Il club non ha fini di lucro. La quota associativa annuale viene utilizzata per coprire i costi sostenuti. Eventuali risorse in eccesso verranno utilizzate per scopi del club dopo aver dedotto tutte le spese.

### Art. 3: Disposizioni generali

1. L'anno associativo inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Se le disposizioni di questi statuti richiedono una notifica scritta, è sufficiente una notifica via e-mail o in altro formato elettronico. Non è necessaria una firma autografa o un'altra forma di firma equivalente a questa.
3. Per gli obblighi dell'Eurovision Club Switzerland, verranno presi in responsabilità esclusivamente il patrimonio dell'associazione. Nella misura in cui ciò è legalmente consentito, è esclusa la responsabilità personale dei membri dei vari organi, nonché dei singoli membri.

#### **Art. 4: Organizzazione**

1. L'Eurovision Club Switzerland è un membro attivo di OGAE International (organizzazione mantello).
2. Gli organi dell'associazione sono:
  - L'assemblea generale dei membri
  - Il consiglio direttivo/amministrativo
  - Il collegio dei revisori (minimo una persona)

#### **Art. 5: L'assemblea generale**

1. L'assemblea generale elegge il consiglio direttivo e il/i revisori (minimo 1) dei conti. Decide anche su tutte le questioni che non sono state assegnate ad altri organi dell'associazione.
2. L'assemblea generale è convocata dal consiglio direttivo e si svolge almeno una volta all'anno di persona o online (non sono previste forme ibride), possibilmente in autunno.
3. si terrà almeno una volta all'anno, possibilmente in autunno.
4. Gli inviti alle riunioni dell'associazione insieme all'ordine del giorno vengono effettuati con almeno 14 giorni di anticipo per iscritto o posta elettronica. Delle mozioni sugli argomenti da discutere possono essere presentate per iscritto fino a 7 giorni prima della riunione.
5. L'agenda/l'ordine del giorno comprende:
  - Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
  - Rapporto del consiglio direttivo sull'ultimo periodo
  - Rapporto del collegio dei revisori e la sua approvazione
  - Approvazione del budget/bilancio
  - Decisioni da prendere (risoluzioni dell'associazione)
6. La convocazione di un'assemblea straordinaria può essere richiesta anche da un quinto dei membri o dalla maggioranza del consiglio di amministrazione.
7. Le decisioni dell'associazione sono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. In caso di parità, il voto del presidente conta doppiamente
8. La rappresentanza in assemblea generale da parte di un altro membro dell'associazione o consenso a distanza è possibile e deve essere comunicata per iscritto/mail al consiglio direttivo 7 giorni prima dell'assemblea generale.
9. Per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione è richiesta la maggioranza dei due terzi di tutti i soci presenti.

#### **Art. 6: Il consiglio direttivo/amministrativo**

1. Il consiglio direttivo/amministrativo è composto da 3 a un massimo di 5 persone; minimo: presidente, vicepresidente e tesoriere.
2. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea generale per un periodo di 4 anni. Tuttavia, il consiglio direttivo resta in carica anche dopo la scadenza del mandato fino alla nuova elezione. La rielezione è possibile.
3. Il consiglio direttivo ha il dovere e il diritto di curare gli affari dell'associazione e di rappresentare l'associazione secondo i poteri dello statuto.
4. Le dimissioni di un membro del consiglio avvengono per iscritto presso il presidente in carica. Eventuali dimissioni del presidente in carica, avviene per iscritto presso il vicepresidente in carica. Il consiglio direttivo può coprire la posizione vacante all'interno del consiglio direttivo/amministrativo e decide autonomamente in merito a eventuali elezioni sostitutive per soddisfare il requisito di cui al punto 6.1.
5. Il consiglio direttivo gestisce i conti dell'associazione. La funzione di tesoriere è responsabile della corretta amministrazione del patrimonio dell'associazione.
6. Il consiglio ha un quorum se tutti i membri sono stati invitati e la maggioranza di loro è presente, compreso almeno il presidente o vicepresidente. Il consiglio direttivo prende le sue decisioni con la maggioranza semplice dei voti. In caso di parità decide il presidente o se lui è assente, decide il vicepresidente.
7. Se l'intero consiglio direttivo si dimette, deve aver luogo un'assemblea generale straordinaria entro 6 settimane. Le dimissioni hanno effetto solo con l'elezione di un nuovo consiglio direttivo.

### **Art. 7: Doveri del/della presidente**

1. La funzione di presidente conduce l'attività quotidiana dell'associazione e rappresenta l'associazione nei confronti di terzi. La persona presiede l'assemblea generale e il consiglio direttivo..
2. In caso di periculum in mora, la persona con la funzione di presidente è autorizzata a prendere accordi e decisioni di propria competenza, anche nelle materie che rientrano nella responsabilità dell'assemblea generale o del consiglio direttivo; questi richiedono però la successiva approvazione dell'ente responsabile dell'associazione.
3. L'associazione è rappresentata in sede giudiziale e stragiudiziale (rappresentanza legale) da due membri del consiglio direttivo (compreso presidente e/o vicepresidente).
4. I documenti scritti dell'associazione, in particolare i documenti vincolanti per il club, richiedono la firma del presidente e di un altro membro del consiglio direttivo per essere validi.

### **Art. 8: Revisori dei conti**

1. Il collegio dei revisori viene eletto dall'assemblea generale su proposta del consiglio direttivo per un periodo di 4 anni; la rielezione è possibile. Sono ammissibili sia le persone fisiche (una persona è sufficiente) che le persone giuridiche; possono essere anche estranee all'associazione e non dovrebbero appartenere al consiglio direttivo.
2. Il revisore è responsabile dei "controlli aziendali in corso" e della revisione dei conti. Deve riferire il risultato dell'esame all'assemblea generale.

### **Art. 9: Soci/membri**

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può diventare socio.
2. I soci dell'associazione si dividono in soci ordinari e soci onorari/benemeriti.
  - Soci ordinari sono coloro che versano la quota associativa e sostengono le attività dell'associazione attraverso la loro partecipazione attiva all'adempimento dello scopo dell'associazione.
  - Soci onorari/benemeriti sono le persone fisiche, nominate dall'assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei voti, per particolari servizi all'associazione.
3. L'adesione dei soci avviene tramite dichiarazione di adesione e pagamento della quota associativa annuale..
4. In caso di dichiarazioni di adesione da parte di persone di età inferiore ai 18 anni, il legale rappresentante (o l'esercitante della patria potestà) deve firmare.
5. Le quote associative vengono raccolte annualmente dai soci. L'importo della quota annuale è determinato dall'assemblea generale. I soci onorari sono esenti dal pagamento. Se ti iscrivi da gennaio a ottobre, è dovuta l'intera quota di iscrizione. In caso di ammissioni a novembre e dicembre, un contributo intero viene versato solo nell'anno successivo. Tuttavia, l'ingresso a novembre e dicembre non viene conteggiato come anno di iscrizione (soprattutto quando si distribuiscono pacchetti per i fan (biglietti)).
6. In cambio della quota associativa, il socio prende parte agli eventi del club e riceve l'accesso alle attività che vengono offerte in base allo scopo del club.

### **Art. 10: Perdita della qualifica di socio**

1. L'iscrizione può essere revocata per iscritto con un periodo di preavviso di 3 mesi alla fine dell'anno solare. Nessun motivo è necessario.
2. Non vi è diritto al rimborso della quota associativa, nemmeno pro rata.
3. Inoltre, un socio può essere escluso dal consiglio direttivo se il comportamento del membro danneggia in modo particolare la reputazione dell'associazione o se ci sono altri motivi importanti. In questo caso, viene inviata una giustificazione scritta al membro.

4. Dopo due solleciti, il socio perde il diritto di partecipare alle attività del club. L'affiliazione decade automaticamente se la quota associativa non viene pagata dopo tre solleciti scritti. Il debito rimane in sospeso. Se il socio paga dopo la scadenza dell'affiliazione, sarà trattato come un nuovo socio (in particolare per quanto riguarda la distribuzione dei pacchetti tifosi).

### **Art. 11: Presenza su internet**

1. Il sito web del club [www.eurovision-switzerland.com](http://www.eurovision-switzerland.com) è il mezzo di pubblicazione ufficiale.
2. I soci ottengono l'accesso a un'area membri.

### **Art. 12: Privacy**

1. La divulgazione/gestione dei dati personali dei soci all'interno dell'associazione è generalmente consentita in conformità con lo scopo dell'associazione. I singoli membri devono prima dare il loro consenso esplicito.
2. L'inoltro dei dati, che servono allo scopo dell'associazione, è valutato e approvato dal consiglio direttivo. A tal fine viene utilizzato il consenso ricevuto dei soci. Un trasferimento di dati per altri scopi ha luogo dopo una precedente informazione sul tipo di dati e lo scopo dell'utilizzo, con il diritto di revoca.

### **Art. 13: Disposizioni finali**

Lo scioglimento/liquidazione dell'associazione Eurovision Club Switzerland può essere deciso in un'assemblea generale con la maggioranza dei 2/3 di tutti i soci presenti. Se l'associazione viene sciolta o se il suo precedente scopo (di non lucro) viene meno, l'assemblea generale straordinaria decide sul patrimonio restante.

Berna, 13.10.2023